

Corte di Cassazione penale in materia di sottoprodotti e materie prime secondarie

L'articolo 39, comma 3, del D.Lgs n. 205/10 ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 181 bis, che conteneva la definizione di materia prima secondaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico.

L'articolo 12 del D.lgs n. 205/10, inoltre, ha introdotto nel testo unico ambientale l'articolo 184 bis, che ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità, le caratteristiche del sottoprodotto, la cui nozione é stata espunta dall'articolo 183 del medesimo testo unico in sede di ridefinizione della norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 10 che ha sostituito il testo del medesimo articolo 183.

L'articolo 13, infine, ha introdotto il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 ter, che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto.

Si tratta, pertanto, di un criterio di classificazione innovativo, che, nella sostanza, ove rapportato alla previgente nozione di materia prima secondaria ne amplia la sfera di applicabilità.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che tali modificazioni legislative hanno indubbia influenza sulla valutazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, che deve essere valutata con riferimento ai criteri specificati nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 ter, concernenti la perdita della qualifica di rifiuto).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ca. Lu. , n. a (OMESSO);

avverso l'ordinanza in data 15.6.2010 del Tribunale di Taranto, con la quale é stato confermato il decreto di sequestro preventivo di 6 containers emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 25.5.2010;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell'indagato Avv. VILLA Piergiorgio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di 6 containers, contenenti kg 160.829 di ritagli di materiali tessili, emesso dal G.LP. del medesimo Tribunale in data 25.5.2010 nei confronti di Ca. Lu. , indagato dei reati: 1) di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259, comma 1; 2) di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, comma 1; 3) di cui all'articolo 483 c.p., a lui ascritti per avere, quale titolare della ditta Green Line, effettuato una spedizione di rifiuti verso paesi terzi, in specie il Vietnam, costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 35 lettera e) del Regolamento CEE 1.2.1993 n. 259; avere, al fine di trarre un ingiusto profitto, effettuato un traffico illecito di un ingente quantitativo di rifiuti mediante l'allestimento di attività continuative ed organizzate, nonché avere falsamente attestato nelle bollette doganali che il contenuto dei container era costituito da ritagli di tessuti, materia prima secondaria.

In sintesi, il tribunale del riesame ha affermato la sussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine, oltre che delle esigenze cautelari che hanno giustificato l'emissione della misura, emergendo dalle indagini della GG.FF. sufficienti elementi per ritenere che il contenuto dei containers era costituito da rifiuti speciali non pericolosi e non da materie prime secondarie come sostenuto dall'indagato.

In particolare, l'ordinanza ha affermato che nel caso in esame non erano state rispettate le procedure di recupero, cui avrebbero dovuto essere sottoposti i materiali sequestrati, nonché la sussistenza di ulteriori elementi indiziari che si trattasse di rifiuti, quale il valore nullo o irrisorio della merce da esportare, e che la consulenza fatta espletare dall'indagato sui materiali non era idonea a confutare i citati elementi indicati dalla pubblica accusa.

L'ordinanza ha anche precisato in punto di diritto che il riferimento contenuto nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259 al Regolamento CEE 259/1993 deve intendersi riferito al successivo Regolamento CE 1013/2006, che ha sostituito il primo e che in tale ultimo Regolamento CE la nozione di "traffico illecito di rifiuti" é stata sostituita con quella più ampia di "spedizione illecita di rifiuti" secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 35, del Regolamento medesimo.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera q) e articolo 181 bis, del Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, articolo 9 bis, comma 1, lettera a), convertito con modificazioni nella Legge n. 210 del 2008.

Si deduce, in estrema sintesi, che, mentre nell'ipotesi di svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti in regime semplificato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 214 e ss. sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del predetto articolo, continuano ad applicarsi alle attività di smaltimento o recupero dei rifiuti le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e Decreto Ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, nell'ipotesi di attività autorizzata ai sensi dell'articolo 208 e ss. del medesimo testo unico le operazioni possono svolgersi in conformità di quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

Tale principio é stato in particolare precisato dal Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, articolo 9 bis, comma 1, lettera a), convertito con modificazioni nella Legge n. 210 del 2008.

Pertanto, la qualifica di materia prima secondaria deve essere riconosciuta non solo ai materiali derivanti da attività di recupero svolte in conformità di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e Decreto Ministeriale 2 giugno 2002, n. 161, ma anche ai materiali derivanti da attività di recupero svolte in base ad autorizzazione conformemente a quanto previsto dalla autorizzazione medesima.

Nella sostanza si deduce, poi, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno proceduto agli accertamenti, hanno erroneamente fatto esclusivo riferimento al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 per valutare la legittimità dell'attività di recupero svolta dalla Green Line, senza tener conto delle specifiche previsioni dell'autorizzazione ottenuta dalla società, cui detta attività risultava conforme.

Nel prosieguo, previa analitica descrizione delle caratteristiche delle materie prime secondarie costituite da ritagli tessili, si sostiene che i tessuti cosiddetti millefiori contenuti nei container, in quanto destinati ad essere utilizzati per la produzione di filato di poco pregio o la produzione di feltri o "tessuti non tessuti", corrispondono alle caratteristiche merceologiche richieste per detta produzione. Sul punto vengono estesamente riportati i risultati delle analisi e le osservazioni contenute nella consulenza fatta espletare dalla difesa dell'indagato e si lamenta che il Tribunale del riesame né ha svalutato la rilevanza sulla base di osservazioni incongrue.

Si deduce, infine, che la Direttiva Comunitaria 19.11.2008 n. 2008/98/CE, che, con effetto dal 12.12.2010 abrogherà le Direttive 75/439/CEE, 91/689/CE e 2006/12/CE, ha escluso che la materia derivante dall'attività di recupero debba avere, ai fini della perdita della qualifica di rifiuto, anche un valore economico intrinseco, essendo sufficiente che esista un mercato o una domanda di tale sostanza o oggetto.

Sulla base del citato riferimento normativo si sostiene che, nel caso in esame, doveva ritenersi irrilevante, al fine di escludere la natura di materia prima secondaria, la mancanza di valore dei materiali contenuti nei container ovvero il loro valore irrisorio.

Si chiede inoltre a questa Corte di rimettere eventualmente alla Corte di Giustizia della CE la questione relativa alla corretta interpretazione della nozione di materia prima secondaria.

Il ricorso é fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono precisate.

Con Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 19.11.2008 n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 181 bis, che conteneva la definizione di materia prima secondaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico.

L'articolo 12 del citato decreto legislativo inoltre ha introdotto il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 bis, che ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità, le caratteristiche del sottoprodotto, la cui nozione é stata espunta dall'articolo 183 del medesimo testo unico in sede di ridefinizione della norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 10 che ha sostituito il testo del medesimo articolo 183.

L'articolo 13, infine, ha introdotto il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 ter, che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto.

Si tratta, pertanto, di un criterio di classificazione innovativo, che, nella sostanza, ove rapportato alla previgente nozione di materia prima secondaria ne amplia la sfera di applicabilità.

Orbene, tali modificazioni legislative hanno indubbia influenza sulla valutazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti nel caso in esame.

Sul punto é opportuno precisare che, in ogni caso, i materiali oggetto di sequestro non possono rientrare nella nozione di sottoprodotto, sia pure come novata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 bis, trattandosi di materiali già sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (articolo 184 bis, comma 1, lettera c).

Deve essere, invece, valutata la attuale sussistenza del fumus dei reati con riferimento ai criteri specificati nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 ter, concernenti la perdita della qualifica di rifiuto. Sulla necessità di una valutazione di merito sul punto, ovviamente nell'ambito del giudizio sommario proprio del riesame, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ha, tra l'altro, valorizzato, per escludere che i materiali sequestrati fossero qualificabili quali materia prima secondaria, l'assenza di valore economico o il suo carattere irrisorio, requisito del valore economico, che era richiesto dall'abrogato articolo 181 bis, comma 1 lettera e), mentre il vigente articolo 184 ter, comma 1, lettera b), richiede solo che vi sia "un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto".

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto delle innovazioni normative introdotte dal citato decreto legislativo in materia ambientale.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.